

AllegatoA) alla deliberazione n 352 del 13 APRILE 2018

**RAPPORTO CONVENZIONALE TRA L'AZIENDA OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA MAGGIORE DELLA CARITA' DI NOVARA E
L'AZIENDA SANITARIA LOCALE V.C.O. DI OMEGNA PER
PRESTAZIONI DI CONSULENZA NEUROCHIRURGICA PRESSO
LA S.C. DI NEUROLOGIA DELL'A.S.L. V.C.O.**

TRA

L'Azienda Ospedaliero Universitaria Maggiore della Carità di Novara (di seguito denominata Azienda Ospedaliero Universitaria) con sede in Novara, Corso Mazzini n. 18 – C.F. 01521330033 – rappresentata dal Direttore S.C. Servizio Legale, Patrimoniale e Personale avv. Lorenzo Giudice all'uopo delegato

E

L'Azienda Sanitaria Locale V.C.O. di Omegna, con sede in Omegna – Via Mazzini 117 -, C.F. 00634880033 rappresentata ai fini del presente atto dalla dott.ssa Anna Rosa Bellotti, Responsabile S.O.S. Libera Professione-Ufficio Convenzioni appartenente alla S.O.C. Affari Generali, Legali e Istituzionali, ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento Aziendale approvato con deliberazione del Direttore Generale n° 290 del 12.5.2017

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

L'Azienda Ospedaliero Universitaria si impegna ad assicurare prestazioni professionali di consulenza di Neurochirurgia presso la S.C. di Neurologia del Presidio Ospedaliero di Domodossola dell'A.S.L. V.C.O.

ART. 2

Le prestazioni oggetto della presente convenzione sono erogate per finalità di interesse pubblico agli ammalati degenti presso le strutture ospedaliere dell'A.S.L. V.C.O. di Omegna.

ART. 3

L'attività di cui all'art. 1 verrà svolta dal personale medico della S.C. Neurochirurgia dell'Azienda Ospedaliero Universitaria, al di fuori dell'orario di servizio dovuto presso l'Azienda di appartenenza, di norma nella misura di n. 1 accesso quindicinale della durata complessiva massima di 2 ore ciascuno eventualmente modificabili secondo le necessità e la disponibilità del personale coinvolto per consulenze a pazienti ricoverati.

L'attività del personale medico consulente, oggetto della presente convenzione, dovrà essere svolta come da intese che intercorreranno tra le Strutture Complesse interessate.

Sarà cura dell'Azienda di appartenenza segnalare con congruo anticipo l'eventuale sopraggiunta impossibilità di rispettare il calendario previsto, al fine di consentire il tempestivo avvio di idonee contromisure organizzative.

ART. 4

L'A.S.L. V.C.O. di Omegna si impegna a corrispondere, mensilmente, per ogni singolo operatore dell'Azienda Ospedaliero Universitaria, l'indennità oraria pari ad € 60,00 (€ sessanta/00).

L'ASL VCO riconoscerà al personale medico prestatore della consulenza, per ogni accesso, un rimborso forfetario del costo relativo al tempo di percorrenza corrispondente a € 30,00 (€ trenta/00) orari per un tempo standard di

percorrenza pari a tre ore, ai sensi della circolare dell'Assessorato Tutela della Salute e Sanità prot. n. 2477/U.C./SAN del 14.08.2006.

L'ASL VCO si impegna a rimborsare le spese di viaggio, determinate in base alla vigente normativa, e le spese eventualmente sostenute per il pedaggio autostradale e per il ricovero dell'autovettura presso parcheggi ed autorimesse ai sensi dell'art. 10 ex L.R. 13.12.1995.

L'A.S.L. VCO si impegna altresì a rifondere all'Azienda Ospedaliero Universitaria i costi diretti ed indiretti, determinati forfettariamente nella misura dell'8,5%.

ART. 5

L'A.S.L. VCO trasmetterà mensilmente all'Azienda Ospedaliero Universitaria il rendiconto delle ore di attività rese in applicazione del presente accordo per la relativa fatturazione. Il pagamento avverrà entro 60 giorni dalla data di emissione fattura da parte dell'Azienda Ospedaliero Universitaria.

ART. 6

La presente convenzione ha validità dall'1.1.2018 al 31.12.2019.

ART. 7

I contraenti si riservano la facoltà di modificare o revocare il presente accordo, nel qual caso notificheranno la propria intenzione almeno 20 giorni prima, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, fermo restando che lo stesso si intenderà immediatamente risolto qualora sopravvenissero disposizioni di leggi statali o regionali ovvero disposizioni regolamentari con esso incompatibili.

ART. 8

L'ASL VCO, attraverso il meccanismo dell'assicurazione regionale, estende la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi conseguente all'attività svolta dai consulenti esterni.

L'ASL VCO provvederà inoltre alla copertura assicurativa per eventuali infortuni che dovessero occorrere al personale medico consulente dipendente dell'Azienda Ospedaliero Universitaria.

ART. 9

Il presente disciplinare è esente da bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972 (Tabella, All. B n. 16) ed è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 26.04.1986 n. 131 (tariffa all. A – parte II – art. 1, lett. B), con relativo onere a carico della parte interessata.

Letto, confermato e sottoscritto

Novara li,

A.O.U. MAGGIORE DELLA

AZIENDA SANITARIA LOCALE

CARITA' DI NOVARA

V.C.O. DI OMEGNA

IL DIRETTORE S.C.

IL RESPONSABILE SOS

Servizio Legale, Patrimoniale

Libera Professione

e Personale

Ufficio Convenzioni

avv. Lorenzo Giudice

dott.ssa Anna Rosa Bellotti